



## COMUNE DI TENNO

PROVINCIA DI TRENTO

Ufficio tecnico

via Dante Alighieri n. 18

38060 TENNO

Tel. 0464 503207 – 503214



Ordinanza n. 15 del 31 marzo 2026 (prot. n. 1858)

OGGETTO: Modalità operative per la combustione di scarti vegetali di origine agricola.

### IL SINDACO

Premesso che:

la combustione controllata di residui vegetali di origine agricola costituisce una pratica tradizionale in agricoltura, anche se può avere impatti sulla qualità dell'aria, sulla sicurezza e sull'ambiente;

l'art. 185, c. 1, lett. f) del D.Lgs.vo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale – TUA), nel testo come da ultimo modificato dall'art. 35, c. 1 lett. b), n. 2 bis) del D.L. 31.05.2021, n. 77, conv. con modificazioni dalla L. 29.07.2021, n. 108 esclude dalla disciplina dei rifiuti *“paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo naturale utilizzato per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana”*;

l'art. 182, c. 6 bis del D. Lgs.vo 03.04.2006, n. 152, come modificato dal D.L. 24 giugno 2014 n. 91, conv. con legge 11 agosto 2014 n. 116, prevede che le attività di abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro... effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole... e non attività di gestione dei rifiuti, con possibilità per i Comuni di sospendere o vietare tali attività in presenza di condizioni meteorologiche avverse, rischio incendi boschivi o per la tutela della qualità dell'aria;

la L.P. 14 aprile 1998, n. 5 *“Disciplina della raccolta differenziata e dei rifiuti”*, modificata successivamente con la L.P. 15/2004 prevede all'art. 13 che *“... per il riutilizzo secondo le normali pratiche agronomiche di materiale vegetale di scarto originato in agricoltura, rientrano le operazioni di combustione di tale materiale in modesta quantità, nonché la combustione di materiale collocato in zone o siti che presentano difficile accessibilità ai mezzi agricoli...”*.

Considerato che, con ordinanza n. 05 dd. 30.01.2015, il Comune di Tenno ha previsto una regolamentazione delle opere di smaltimento tramite combustione degli scarti vegetali quali, paglia, sfalci, potature ed altri materiali simili, derivanti esclusivamente dall'attività agricola ed effettuate nel luogo di produzione.

Dato atto che, nelle more di modificare il vigente Regolamento di Polizia Urbana, l'amministrazione comunale intende aggiornare le condizioni e le modalità dell'attività di abbruciamento/combustione, prevedendo l'obbligo da parte degli interessati di presentare apposita comunicazione preventiva da trasmettere successivamente alla Stazione forestale di Riva del Garda, al fine di adottare misure volte alla tutela dell'ambiente e alla sicurezza e qualità della vita di residenti e ospiti.

Visti:

l'art. 7-bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), che regola le sanzioni comunali per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali;

l'art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689, che individua l'organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa;

il D.Lgs.vo 3 aprile 2006, n. 152 (T.U.Ambiente) e s.m.i.;

L.P. 31 ottobre 1977, n. 30 e ss.mm., recante norme per la difesa dei boschi dagli incendi;

la L.R. 03.05.2018, n. 2 e ss.mm. (Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A.) e richiamato in particolare l'art. 62;

## ORDINA

1. la revoca della PRECEDENTE Ordinanza n. 05/25 del 30.01.2015 per i motivi indicati in premessa;
2. con decorrenza immediata e su tutto il territorio comunale, il rispetto della seguente regolamentazione per le operazioni di smaltimento tramite la combustione degli scarti vegetali quali, paglia, sfalci, potature ed altri materiali simili, derivanti esclusivamente dall'attività agricola ed effettuate nel luogo di produzione.

### PERIODO:

Le operazioni di smaltimento mediante combustione di scarti vegetali quali paglia, sfalci, potature ed altri materiali simili derivanti esclusivamente dall'attività agricola ed effettuate nel luogo di produzione sono consentite nel rispetto della seguente disciplina:

Periodo vietato	1° giugno – 14 settembre	1° novembre – 31 marzo
Periodo consentito	1° aprile – 31 maggio	15 settembre – 31 ottobre
<u>È in ogni caso vietato bruciare scarti vegetali, anche nei periodi consentiti, qualora sia stato disposto uno specifico divieto per rischio di incendio o per altre ragioni di tutela della pubblica incolumità, della salute o dell'ambiente.</u>		
Orario e quantità consentiti nel periodo consentito	07:00 / 18:00	3 metri steri per ettaro e con richiesta scritta al comune

### CONDIZIONI E MODALITÀ:

1. È vietato, su tutto il territorio comunale, accendere fuochi al di fuori dei casi e degli spazi eventualmente autorizzati, fatte salve le ipotesi espressamente disciplinate da norme speciali.
2. L'uso di bracieri e caminetti nei giardini e nei cortili privati è consentito purché siano adottate tutte le misure e le cautele necessarie ad evitare pericoli, molestie o disturbo ai vicini, nonché rischi per la pubblica e privata incolumità.
3. Prima di essere smaltiti, gli scarti devono essere lasciati sul posto per un primo processo di appassimento per facilitare la combustione ed evitare l'emissione di grandi quantità di fumo.
4. L'attività di combustione deve essere costantemente controllata da persona maggiorenne e responsabile che, qualora la situazione lo rendesse necessario, deve assicurare il pronto spegnimento del fuoco.
5. Al termine delle operazioni il fuoco dovrà essere completamente estinto e non dovranno rimanere residui di materiale incandescente.
6. È fatto divieto di bruciare nel caso in cui le condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali, quali ad esempio giornate ventose, periodi siccitosi o altre situazioni analoghe, possano determinare pericolo per la pubblica e privata incolumità o per la salute umana.
7. È vietato bruciare all'intero dei boschi ed a distanza inferiore a 100 metri dai medesimi.
8. È vietato bruciare all'interno dei centri abitati, così come definiti dai piani urbanistici. Al di fuori di tali zone è consentita la combustione degli scarti vegetali solo a distanza superiore a 50 m dall'abitazione più vicina, qualora questa non sia di proprietà del richiedente.
9. È vietata la combustione di materiali diversi dagli scarti vegetali, anche se aggiunti occasionalmente ed in minima quantità.

### COMUNICAZIONE:

Coloro che intendono smaltire gli scarti vegetali tramite la combustione, quali proprietari o utilizzatori/affittuari del fondo, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti, devono presentare apposita comunicazione scritta all'Amministrazione comunale, almeno tre giorni prima, utilizzando il modulo predisposto dal Comune e indicando, oltre alle proprie generalità:

1. il giorno o periodo nel cui si intende procedere con la combustione degli scarti vegetali, il periodo più essere superiore a 7 giorni;
2. il luogo esatto in cui si effettuerà la combustione, con tutte le indicazioni utili per raggiungerlo in caso di necessità;

3. il tipo e la quantità di materiale vegetale che si intende bruciare;
4. il numero di telefono cellulare mediante il quale sia possibile contattare la persona incaricata delle operazioni di combustione, che deve averne la disponibilità per segnalare eventuali emergenze ai Vigili del Fuoco.

L'ufficio comunale competente rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della comunicazione e ne trasmette copia ai Vigili del Fuoco, alla Stazione forestale di Riva del Garda e ai custodi forestali.

### **DISPONE**

In riferimento alle "condizioni e modalità" di abbruciamento citate in premessa, l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- chiunque violi le disposizioni di cui ai punti n. 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.
- chiunque violi le disposizioni di cui ai punti n. 3, 4 e 5 è soggetto alle seguenti sanzioni amministrative:
  - a) per l'esercizio dell'attività comma di combustione in periodo consentito, ma in giorno o periodo diverso da quello indicato nella comunicazione, senza **la** preventiva comunicazione dello spostamento: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 100,00.
  - b) per l'esercizio dell'attività di combustione fuori dagli orari consentiti o per quantità superiori a quelle previste: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 100,00.
  - c) per l'esercizio dell'attività di combustione fuori dai luoghi e/o dai periodi consentiti, ovvero in presenza di specifico divieto per rischio di incendio: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 ad € 600,00.
  - d) per le violazioni delle disposizioni di cui al comma 4, lett. a), b), c), d) e g): sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.
  - e) per la violazione della disposizione di cui al comma 4, lett. e), si applicano le sanzioni previste dalla L.P. 11/2007 ~~9/2011~~ e ss.mm., nonché da ulteriori disposizioni normative collegate.

- chiunque violi le disposizioni al comma 8: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 100,00.
- chiunque eserciti l'attività di combustione senza aver presentato l'apposita comunicazione al Comune: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 ad € 600,00.

L'accertata inottemperanza riferita alla quantità massima giornaliera consentita da quanto previsto dall'art. 182, c. 6 bis del D. Lgs.vo 03.04.2006, n. 152 e ss.mm. ovvero in caso combustione di rifiuti di diversa tipologia, saranno applicate le specifiche normative statali/provinciali.

L'esercizio di abbruciamento di scarti vegetali senza averne data preventiva comunicazione, oltre all'accertamento e contestazione della prevista violazione può essere condizione per l'applicazione a carico degli inadempienti di future limitazioni.

### **INFORMA**

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'albo pretorio ai sensi dell'art. 21 della L. 06.12.1971 n. 1034.

**IL SINDACO**

*Giuliano Marocchi*  
firmato digitalmente

Da pubblicare sull'Albo telematico del Comune di Tenno  
e affiggere negli Albi frazionali.

trasmette a:

Polizia Locale Intercomunale

Polizia Stradale Riva del Garda

Stazione e Comando Carabinieri Riva del Garda

Servizio Foreste PAT Ufficio Riva del Garda

Vigili del Fuoco Volontari di Tenno